

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

N. [redacted] RG N.R.
N. [redacted] RG Trib.

N. **1346/23** Reg. Sent.

Data del deposito **18 MAR 2024**

Data Irrevocabilità

N. _____ SIEP PM

N. _____ Reg. 3/SG

Redatta scheda il

*Vistata dal Procuratore Generale
di Trieste ex art. 548, 3° c. c.p.p.*

il _____

SENTENZA a seguito di GIUDIZIO ABBREVIATO
(artt. 442 e segg., 544 e segg., 549 c.p.p.)

Il Tribunale di Pordenone in composizione Collegiale, sezione penale, in persona dei Magistrati

Dott. Alberto ROSSI Presidente

Dott.ssa Piera BINOTTO Giudice est.

Dott.ssa Francesca BALLORE Giudice

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted], nato il [redacted] a [redacted] (Burkina Faso),
residente a [redacted] ([redacted]) via [redacted] con
domicilio ivi eletto

- libero presente -

[redacted], nata il [redacted] a [redacted] (Burkina Faso), residente
a [redacted] via [redacted] fraz. [redacted] con domicilio
ivi eletto

- libera presente -

IMPUTATI

VEDI FOGLIO ALLEGATO

Con l'intervento del **Pubblico Ministero** dott. Marco Faion
e di
avv. Luca Donadon del Foro di Pordenone, difensore di fiducia degli imputati

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede assoluzione ex art. 530, comma 2, CPP per entrambi gli imputati.

Il difensore chiede assoluzione di entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, CPP.

19

40, co. 2, e 583 bis, co. 1 e 3, c.p. perché, nella loro qualità di genitori di [REDACTED] quantomeno a titolo omissivo, non impedivano e dunque cagionavano, in violazione ai doveri di assistenza derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, in assenza di esigenze terapeutiche la mutilazione degli organi genitali della figlia: in particolare, in occasione di un soggiorno presso il paese natale dei genitori, la minore subiva una pratica di infibulazione di grado IIB (asportazione completa del clitoride e parziale delle piccole labbra), evento da loro conosciuto o quantomeno conoscibile e che avrebbero potuto evitare nell'esercizio dei loro poteri/doveri connessi alla responsabilità genitoriale.
In Burkina Faso in data anteriore e prossima all'11 agosto 2019.
Aggravante di aver commesso il fatto in danno di un minore di età.

cf

MOTIVAZIONE

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP sede in data 14.2.2023 e ritualmente notificato [REDACTED] e [REDACTED] venivano tratti a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 583 bis CP in danno della figlia minore [REDACTED]

All'udienza del 2.5.2023 il Pubblico Ministero modificava l'imputazione contestando ai prevenuti la causalità omissiva nei termini indicati in epigrafe. Veniva quindi disposto un rinvio per consentire la notifica agli imputati assenti del verbale di udienza contenente modifica dell'imputazione.

All'udienza del 27.6.2023 i prevenuti, unitamente al difensore e procuratore speciale, chiedevano il giudizio abbreviato, condizionato all'acquisizione di alcuni documenti volti a dimostrare le date di permanenza all'estero di [REDACTED] nell'estate del 2019 e di certificazione medica attestante l'integrità fisica dell'altra figlia minore della coppia [REDACTED]. L'imputato [REDACTED] chiedeva inoltre di essere esaminato.

Amnesso il rito speciale richiesto, all'udienza del 24.10.2023 si procedeva all'esame dell'imputato.

All'udienza del 7.11.2023, dichiarata conclusa l'integrazione istruttoria, veniva fissata udienza per la discussione del giudizio abbreviato.

All'odierna udienza le parti concludevano come in atti e il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del separato dispositivo.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 12.8.2019 proveniente dal Primario di Pediatria dell'ospedale di S. Vito al Tagliamento [REDACTED] in cui si evidenziava che la minore [REDACTED] ricoverata in data 11.8.2019 al rientro dal Paese di origine dei genitori (Burkina Faso) dove aveva soggiornato per circa 45 giorni, presentava importante malnutrizione e segni di disidratazione ed *"esiti di pratica di infibulazione di grado IIB. (asportazione completa del clitoride e parziale delle piccole labbra"* (aff. 6).

Nella segnalazione si evidenziava che la bambina era accompagnata dalla madre [REDACTED] mentre il padre [REDACTED] era rimasto in Burkina Faso e sarebbe rientrato a breve.

Dalla cartella clinica relativa al ricovero di [REDACTED] risultano le seguenti informazioni:

- la bambina veniva accompagnata al Pronto Soccorso alle ore 22.31 dell'11.8.2019 (a distanza di circa tre ore dal rientro dall'Africa) per comparsa di vomito e diarrea e veniva ricoverata in Pediatria con diagnosi di *"disidratazione in corso di gastroenterite"* (aff. 31);
- nel corso della visita avvenuta nel reparto di Pediatria alle ore 23.22 la [REDACTED] rilevava quanto segue: *"in sede vulvare lesione ulcerosa estesa, non visibile clitoride. Lesione piana normo-pigmentata desquamante ad ore 3 rispetto alla vulva"*. La specialista annotava inoltre che *"la mamma non sa spiegare le lesioni ai genitali e alla pianta del piede, riferisce che sono comparsi durante la permanenza in Africa"* (aff. 68); la minore veniva ricoverata per febbre, vomito, diarrea, disidratazione, malnutrizione;

- la visita ginecologica eseguita in data 12.8.2019 definiva la diagnosi come segue: "esiti di asportazione del clitoride e parzialmente delle piccole labbra, tessuto di granulazione in via di completa risoluzione (esiti di infibulazione grado 2 B), modeste secrezioni"; nel referto la specialista dott.ssa [redacted] annotava: "**la madre conferma che in Africa è stata eseguita infibulazione**" (aff. 35);

- nel Diario Clinico è riportato l'esito della visita ginecologica eseguita in data 12.8.2019 e sono annotate le seguenti informazioni provenienti dalla madre: "**la madre, tramite la mediazione dello zio, conferma la pratica di infibulazione a cui è stata sottoposta - la bambina - in Burkina Faso**" (aff. 74);

- nella lettera di dimissioni ospedaliere del 19.8.2019 si esponeva la diagnosi conclusiva (infezione intestinale da Cryptosporidium, parassita diffuso nelle regioni dell'Africa Sub-Sahariana, in un quadro di malnutrizione severa probabilmente instauratosi nel periodo in cui è stata nel Paese di origine), con la seguente ulteriore specificazione: "**dopo circa due settimane dall'arrivo in Burkina Faso è stata sottoposta a infibulazione**, evento che può avere contribuito a inappetenza e scarsa alimentazione" (aff. 86-87);

- nella lettera di dimissioni si dà atto del fatto che l'assistente sociale incaricata dal Tribunale per i Minorenni di Trieste avrebbe messo in contatto madre e figlia con il Consultorio di Spilimbergo (assistente sociale [redacted] e Psicologa dott.ssa [redacted] per assistenza e consiglio dopo il rientro a casa. A tale contatto si riferisce verosimilmente l'appunto manoscritto su carta intestata A.S.S. n. 5 Friuli Occidentale, in cui vengono riportati i nominativi indicati e, dopo le annotazioni su precedenti gravidanze, compare anche la dicitura "**mutilazione genitale illegale anche in Burkina**" (aff. 56).

Nella relazione dei Servizi Sociali del 20.12.2019 indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (aff. 109/112) viene descritto l'atteggiamento generale "**poco disponibile al dialogo**" di [redacted]. Con specifico riferimento alla mutilazione genitale subita da [redacted] viene riportato quanto riferito dall'odierna imputata e cioè che durante la sua permanenza in Burkina Faso aveva lasciato la bambina a casa dei suoi genitori e poi era andata a riprenderla alla sera, con ciò lasciando ipotizzare che la mutilazione potesse essere avvenuta in quel lasso di tempo, senza tuttavia esprimere il suo pensiero al riguardo e senza riferire se anche lei avesse subito la stessa pratica. Appare opportuno rilevare che, nel colloquio con l'assistente sociale [redacted] non specificava la data in cui aveva lasciato la figlia presso i genitori e non collocava nel tempo tale evento nemmeno in via approssimativa (distinguendo - quanto meno - se ciò fosse avvenuto prima o dopo l'arrivo del marito in Burkina Faso).

Nella relazione viene poi riferito l'atteggiamento "**poco disponibile al dialogo e provocatorio**" di [redacted], sentito in data 16.10.2019. In particolare vengono riportate le affermazioni dell'odierno imputato, secondo cui "**loro sono africani e noi italiani non possiamo capire o fare paragoni**" ed inoltre "**non possono non portare i figli in Africa per conoscere i nonni**". Con specifico riferimento alla mutilazione genitale subita dalla figlia, [redacted] dichiarava all'assistente sociale di "**non essersi accorto di niente, che non sa chi è stato perché quando si trovavano in Africa la bambina è stata con più parenti e che non ha mai visto una donna non mutilata ai genitali**". Anch'egli non collocava nel tempo tale evento con precisione.

Infine nella viene riportato quanto riferito da [redacted] cugino di [redacted] in data 22.8.2019, circa il fatto che "[redacted] e [redacted] sono dei bravi genitori, affettuosi e

attenti nei confronti dei loro figli" e circa il fatto che la mutilazione di [REDACTED] era stata "un volere dei nonni materni" e i genitori non erano d'accordo.

Nella parte conclusiva della relazione l'assistente sociale [REDACTED] definisce come "ancora molto radicati gli aspetti culturali di questa famiglia" e rileva che i genitori non erano stati in grado di esprimere o condividere una riflessione personale in merito alla pratica dell'infibulazione.

Le indagini di Polizia Giudiziaria hanno consentito di accertare che nell'estate del 2019 il nucleo familiare si era recato in momenti diversi in Burkina Faso, nel senso che [REDACTED] era rientrata nel Paese di origine insieme ai figli minori [REDACTED] e [REDACTED] con volo di linea partito da Venezia in data 27.6.2019 ed era poi rientrata in Italia, sempre insieme ai figli, in data 11.8.2019. [REDACTED] era partito per il Burkina Faso con volo di linea del 16.7.2019 ed era rientrato in Italia il 15.9.2019.

In data 17.8.2019 veniva sentito a sommarie informazioni [REDACTED] cugino di [REDACTED], il quale riferiva le seguenti circostanze:

- tre giorni prima del rientro della moglie in Italia, il 9.8.2019, il cugino [REDACTED] aveva contattato al telefono tramite whatsapp chiedendogli di andare a recuperare i familiari al loro rientro in Italia, previsto per la sera dell'11.8.2019; nel contempo lo aveva informato che sarebbe rientrato separatamente il 15.9.2019;
- in data 11.8.2019 si era recato con la propria auto all'aeroporto di Venezia ed aveva prelevato [REDACTED] e i figli, giungendo nella loro abitazione di Spilimbergo intorno alle ore 21.00; immediatamente dopo aveva accompagnato la bambina [REDACTED] insieme alla madre, all'ospedale di Spilimbergo e da lì all'ospedale di S.Vito al Tagliamento (non essendovi a Spilimbergo il reparto di Pediatria);
- durante la visita i medici avevano constatato che la bambina aveva subito qualche intervento nelle parti intime e gli avevano chiesto se sapesse qualcosa; lui aveva risposto che non sapeva nulla;
- la madre di [REDACTED] gli era apparsa spaventata per le condizioni fisiche della figlia ed egli stesso aveva notato che la bambina era denutrita e dimagrita (aff. 13-14 del fascicolo contro ignoti).

Nel verbale si dà atto della ottima conoscenza della lingua italiana da parte di [REDACTED] il quale è giunto in Italia nel 2001 (all'età di 10 anni) ed ha conseguito il diploma di elettromeccanica.

In considerazione di quanto riportato nella relazione dei Servizi Sociali - circa la contrarietà dei genitori a praticare l'infibulazione - cui aveva fatto riferimento il cugino di [REDACTED], in data 29.1.2020 [REDACTED] veniva nuovamente sentito a sommarie informazioni (aff. 121-122).

Lo stesso riferiva che, dopo la verbalizzazione del 17.8.2019 e prima di essere sentito dall'assistente sociale (22.8.2019), aveva contattato telefonicamente il cugino [REDACTED] che si trovava in Burkina Faso, chiedendogli informazioni su come e dove fosse stata praticata la mutilazione genitale sulla figlia. L'odierno imputato gli aveva risposto che "lui era contrario ad effettuare la mutilazione" e gli aveva riferito che "mentre lui si trovava in Burkina Faso" nel proprio villaggio di origine, [REDACTED] si era recata insieme ai figli nel villaggio in cui vivevano i suoi genitori. Al loro ritorno, lui e la moglie si erano

accorti che la figlia era stata sottoposta a infibulazione (impropriamente definita "circoncisione").

precisava che, per quanto a lui riferito telefonicamente dal cugino, **"i familiari della moglie insistevano sul fatto di effettuare la mutilazione"** sulla persona della nipote in quanto si trattava di una **"loro usanza"**, alla quale era stata sottoposta in passato la stessa specificava che il cugino non gli aveva riferito nulla su chi avesse praticato l'infibulazione, sostenendo che neppure la moglie ne era a conoscenza. Infine ribadiva che **"era contrario ad effettuare la mutilazione nei confronti della figlia"**, così giustificando le precedenti dichiarazioni rese all'assistente sociale.

Nell'interrogatorio del 19.6.2019 contrariamente a quanto riferito al cugino, dichiarava che **l'infibulazione era avvenuta mentre egli si trovava ancora in Italia** (dunque precedentemente al suo arrivo in Burkina Faso, avvenuto in data 17.7.2019) e che egli ne era stato informato dalla moglie. In particolare, **quando lui era arrivato in Burkina Faso gli aveva riferito di aver affidato i figli minorenni per alcuni giorni ai propri genitori i quali, a sua insaputa, avevano praticato l'infibulazione a** Durante quei giorni la moglie era rimasta ospite dei suoceri. Appresa la notizia dell'infibulazione, la moglie si era immediatamente allontanata dalla casa dei suoi genitori, rientrando in quella dei suoceri.

Al suo arrivo nel Paese di origine i figli, in particolare stavano molto bene. Egli si era **"accorto"** che la figlia aveva subito la mutilazione soltanto dopo che la moglie glielo aveva riferito. Tre giorni prima del previsto rientro in Italia aveva manifestato malessere e febbre. Lui si era preoccupato, ma era convinto che la bambina avesse contratto la malaria, malattia ancora presente in Burkina Faso.

precisava che l'abitazione dei propri genitori e quella dei suoceri erano ubicate nello stesso villaggio ma erano distanti circa 10 chilometri.

Invitata a rendere l'interrogatorio, si avvaleva della facoltà di non rispondere, limitandosi alle seguenti dichiarazioni spontanee:

- dopo pochi giorni dal proprio arrivo nel Paese di origine **aveva affidato i due figli ai propri genitori** ed era rientrata da sola in moto-taxi nell'abitazione dei suoceri per delle commissioni già concordate;
- aveva affidato i figli a sua madre su sua richiesta, in quanto **"non li aveva mai visti"**;
- era tornata dalla madre a distanza di due-tre giorni e subito si era accorta che aveva subito l'infibulazione, mutilazione che lei stessa aveva subito da piccola;
- si era arrabbiata con i genitori e aveva portato con sé i due figli presso i suoceri, dove aveva atteso l'arrivo del marito per riferirgli quanto accaduto.

In base agli interrogatori, la mutilazione genitale sarebbe quindi avvenuta in un momento temporale in cui non si trovava in Burkina Faso e a sua totale insaputa, per iniziativa dei familiari di sua insaputa, approfittando della sua assenza protrattasi per due-tre giorni, durante i quali i minori erano stati affidati ai nonni materni. Ciò non avrebbe prodotto alcun effetto sulle condizioni generali di tanto che il padre l'avrebbe trovata in ottime condizioni di salute al proprio arrivo in Burkina Faso. I segni di malessere fisico della bambina sarebbero comparsi solo pochi giorni prima del rientro in Italia.

Nel corso dell'esame reso nel giudizio abbreviato [redacted] ha reso dichiarazioni parzialmente diverse:

- dopo avere raggiunto i propri familiari in Burkina Faso era rimasto con loro nell'abitazione nei propri genitori;
- durante la sua permanenza in Africa era andato una sola volta a trovare i suoceri - in data imprecisata - insieme alla moglie e ai due figli (circostanza alla quale non aveva fatto il minimo riferimento in sede di interrogatorio);
- non sa quante volte la moglie fosse andata a trovare i genitori prima del suo arrivo in Burkina Faso e nemmeno se i bambini fossero stati affidati ai nonni materni e per quanti giorni ("io non c'ero, quindi ...");
- dal momento del ricongiungimento i figli erano sempre rimasti con lui.

Contrariamente a quanto risulta dal suo stesso interrogatorio, dalle sommarie informazioni del cugino e dalle spontanee dichiarazioni della moglie, [redacted] ha dichiarato di non essere stato informato, mentre si trovava in Africa, della mutilazione genitale subita dalla figlia, ma soltanto dopo il rientro dei familiari in Italia e dopo il ricovero della bambina in ospedale ("la moglie mi ha detto che la bambina non stava bene e sono andati direttamente a San Vito ... e lì dopo mi hanno informato ... ero in Burkina, mi hanno detto che non stava bene e hanno portato in ospedale ... mi ha detto al telefono"). Anche in ordine alle tempistiche delle informazioni ricevute telefonicamente l'imputato ha reso dichiarazioni evasive, sostenendo di aver ricevuto dalla moglie e dal cugino informazioni generiche sul fatto che la figlia "non stava bene", mentre solo dopo qualche giorno gli venne riferito della mutilazione genitale ("sarà dopo, quando i dottori hanno fatto la visita alla bambina ma non so quando").

In particolare [redacted] ha negato di essere stato informato dell'avvenuta infibulazione dopo il suo arrivo in Burkina Faso, in contrasto con le precedenti dichiarazioni rese in interrogatorio ("quando sono arrivato in Burkina Faso mia moglie convivente [redacted] mi riferiva che, prima del mio arrivo, aveva affidato ai propri genitori i nostri figli e che a sua insaputa avevano effettuato l'infibulazione nei confronti di mia figlia [redacted]"). Alla contestazione del Pubblico Ministero l'imputato si è giustificato dicendo "è passato tanto tempo, quindi non mi ricordo di tutto ... ho dimenticato certe cose". Non emergono però elementi concreti e convincenti che possano giustificare l'ipotetico silenzio mantenuto dalla donna nei confronti del marito per quasi un mese (dall'arrivo di [redacted] in Burkina Faso al rientro di [redacted] in Italia), né [redacted] ha riferito di aver rimproverato la moglie per non averlo informato subito della mutilazione.

L'imputato ha comunque ribadito che l'infibulazione sarebbe avvenuta prima della sua partenza per l'Africa, sostenendo di non essere mai venuto a conoscenza - nemmeno dalla moglie - della volontà dei nonni materni di sottoporre la nipotina a infibulazione, tanto da non aver mai fatto raccomandazioni a [redacted] affinché vigilasse sui bambini e non li lasciasse ai propri genitori. Ha riferito altresì di aver litigato con la moglie e di aver completamente interrotto i rapporti con la suocera ("le ho detto di tutto ... che questa cosa non si fa in Italia ... mi hai messo nei guai ... non voglio più parlare con lei ... non voglio più che si avvicini ai miei figli ... di stare lontano dalla mia vita").

[redacted] ha descritto le condizioni fisiche della figlia prima del rientro in Italia in termini di normalità ("giocavamo insieme tutti quanti ... non l'ho mai vista nuda perché non

le faccio io la doccia"), aggiungendo che - per quanto a lui riferito dal cugino - la bambina era stata portata in ospedale perché non stava bene e nel convincimento che potesse avere la malaria.

In merito alla propria reazione alla notizia dell'infibulazione, l'imputato ha dichiarato di essersi lamentato con la moglie e di averle chiesto spiegazioni ("io le ho detto che non è giusto, le ho chiesto perché ha subito questo"). [redacted] gli avrebbe riferito di aver lasciato i figli ai propri genitori in quanto lei doveva rientrare presso i suoceri e "i bambini non volevano andare, volevano rimanere con la nonna a giocare, perché stavano bene con la nonna ... lei non poteva rifiutare" (espressione che allude non tanto al desiderio dei minori di rimanere con la nonna, quanto a pressioni subite da [redacted] ad opera dei familiari).

[redacted] ha poi dichiarato di essere a conoscenza del fatto che l'infibulazione è vietata in Italia e che anche [redacted] concordava con lui sul fatto che "non dovevano fare questa roba qua", avendo a sua volta subito la stessa mutilazione (anche se non ricorda quando).

Sulla base degli elementi probatori acquisiti va affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.

Costituisce circostanza oggettiva il fatto che [redacted] sia stata sottoposta a infibulazione durante la permanenza in Africa protrattasi dal 27.6.2019 all'11.8.2019, essendo stata immediatamente ricoverata in ospedale al rientro in Italia ed essendo subito emersa l'avvenuta infibulazione.

Dagli elementi probatori acquisiti risulta che la mutilazione sarebbe era avvenuta mentre i figli della coppia si trovavano presso i nonni materni, dove erano stati accompagnati dalla madre.

Le dichiarazioni spontanee di [redacted], pur risultando scarsamente verosimili in ordine ai motivi per i quali avrebbe lasciato i figli presso i genitori - e cioè perché la nonna non li aveva mai visti: fatto improbabile se si considerano l'età dei minori, inferiore ai tre anni per quanto concerne la bambina, il loro verosimile attaccamento alla madre e l'estraneità dell'ambiente africano), confermano il fatto che la donna avesse affidato entrambi i figli alla nonna materna e che, andando a riprenderli, si fosse immediatamente accorta della mutilazione.

La suddette dichiarazioni spontanee di [redacted] convergono sostanzialmente con quanto riferito de relato da [redacted] (tranne il fatto che [redacted] fosse rimasta con i figli anche durante la permanenza presso i nonni materni, circostanza riferita dal cugino) e con quanto annotato dai medici curanti nel Diario Clinico e nei referti di visita pediatrica e ginecologica, che peraltro confermano l'atteggiamento reticente dell'imputata (la quale inizialmente non sapeva spiegare le lesioni ai genitali, poi - messa di fronte all'evidenza - confermava che in Africa era stata eseguita l'infibulazione). La reticenza dell'odierna imputata traspare anche dalla relazione dei Servizi Sociali del 20.12.201, da cui emerge che [redacted] aveva riferito in quella sede di avere lasciato la bambina da sola presso la nonna materna per un tempo inferiore a quello poi indicato nelle spontanee dichiarazioni (un giorno solo), senza prendere le distanze da quanto avvenuto.

Le dichiarazioni spontanee di [redacted] appaiono chiaramente rivolte a sminuire la propria responsabilità e a sostenere la completa estraneità del marito, in particolare attraverso l'indicazione di quando sarebbe avvenuto il fatto - collocato temporalmente "dopo qualche giorno" dall'arrivo di [redacted] IN Burkina Faso - attraverso l'ulteriore affermazione "ho atteso l'arrivo in Burkina Faso di mio marito per riferirgli quanto era accaduto a nostra figlia".

L'indicazione temporale appare significativamente difforme da quanto emerge dalla lettera di dimissioni ospedaliere, in cui viene riportato "dopo circa due settimane dall'arrivo in Burkina Faso è stata sottoposta a infibulazione, evento che può aver contribuito a inappetenza e scarsa alimentazione".

Al riguardo si osserva che l'indicazione temporale contenuta nella lettera di dimissioni ospedaliere è chiaramente approssimativa e compatibile con una datazione della mutilazione non necessariamente antecedente all'arrivo in Burkina Faso di [redacted] [redacted] avvenuto in data 17.7.2019.

A fronte della non piena attendibilità di [redacted] e delle contrastanti versioni rese da [redacted], le sommario informazioni rese dal cugino [redacted] in data 29.1.2020 costituiscono essenziale fonte di prova che dimostra la corresponsabilità omissiva di entrambi gli imputati.

Esse sono utilizzabili nel presente giudizio abbreviato anche se non precedute dall'avviso della facoltà di astensione. Si richiama l'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui "in tema di giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari ancorchè viziata da nullità in relazione all'omesso avviso della facoltà di astensione, in quanto trattasi di nullità relativa e, con la scelta del rito, l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico Ministero e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, CPP" (v. da ultimo Cass. Pen., sez. I, 22.2.2022 n. 30901; Cass. Pen., sez. I, 30.3.2016 n. 54427). Si tratta, comunque, di dichiarazioni utilizzabili anche in virtù della qualifica di prossimo congiunto della persona offesa.

Dalle sommarie informazioni di [redacted] risulta infatti che la mutilazione è avvenuta quando entrambi i genitori si trovavano in Burkina Faso, seppure in occasione di una visita compiuta da [redacted], insieme ai figli, ai propri genitori, durante la quale [redacted] era rimasto nel proprio villaggio di origine. [redacted] ha riferito di essere stato informato dal cugino che egli era contrario all'infibulazione e che, quando la moglie e i figli erano rientrati dalla visita ai genitori di lei, lui e [redacted] si erano accorti di quanto accaduto. Il cugino gli aveva anche detto che i familiari della moglie avevano manifestato insistenze per sottoporre la bambina ad infibulazione, trattandosi di una loro usanza, alla quale era stata sottoposta la stessa [redacted]

Si tratta di dichiarazioni pienamente attendibili in quanto rese da persona non portatrice di alcuno specifico interesse e sulle quali non ha - evidentemente - influito alcun condizionamento nel tempo intermedio compreso tra la conversazione telefonica con il cugino e la data di assunzione delle sommarie informazioni [redacted] ha precisato di aver chiamato al telefono il cugino dopo il ricovero della bambina e prima dell'audizione

presso i Servizi Sociali per chiedergli informazioni sulla riscontrata infibulazione, precisando che in seguito né il cugino né la moglie gli avevano più parlato di tale evento).

Va anche osservato che, per quanto riferito dal cugino, nel corso della telefonata [redacted] non si era dimostrato sorpreso alla notizia di quanto riscontrato dai medici, bensì informato di quanto accaduto, fornendo risposte adeguate e credibili. Né ravvisa alcun motivo logico per ritenere che [redacted] nel corso della conversazione telefonica, avesse dato al cugino una narrazione diversa da quanto realmente avvenuto.

Sempre dalle sommarie informazioni di [redacted] e dalle dichiarazioni da lui rese ai Servizi Sociali risulta che l'argomento era stato discusso in famiglia, che la mutilazione di [redacted] era stata "un volere dei nonni materni" e che "i genitori non erano d'accordo".

Per quanto concerne il coinvolgimento di [redacted], le dichiarazioni del cugino non possono ritenersi efficacemente contraddette da quanto dall'imputato nelle varie sedi, per le numerose contraddizioni di cui si è dato conto, in particolare in ordine al momento e al modo in cui sarebbe venuto a conoscenza dell'avvenuta mutilazione.

[redacted] ha riferito a [redacted] di essersi trovato in Africa al momento del fatto, specificandogli anche la propria contrarietà all'infibulazione e il fatto che lui e la moglie se ne fossero accorti immediatamente al ritorno di [redacted] e dei figli dalla visita ai nonni materni.

Nell'interrogatorio del 19.6.2020 l'odierno imputato ha collocato in un momento diverso sia il fatto (avvenuto mentre lui si trovava ancora in Italia) che la sua conoscenza dell'avvenuta mutilazione: una volta arrivato in Burkina Faso sarebbe stato informato da [redacted] che, prima del suo arrivo, aveva affidato i figli ai propri genitori e che questi, a sua insaputa, avevano sottoposto la bambina a infibulazione. Inoltre ha specificato di aver trovato la figlia in ottime condizioni di salute, mentre solo tre giorni prima del rientro in Italia la bambina aveva presentato malessere e febbre, che egli aveva attribuito a malaria. Si tratta di una infezione mai riferita ai medici dell'ospedale di S. Vito al Tagliamento (ai quali veniva invece rappresentato che la bambina aveva "vomito e diarrea" da circa quattro giorni e che durante il soggiorno in Burkina Faso, durato 45 giorni, era stata effettuata la profilassi antimalarica con assunzione di una dose a settimana). Inoltre le condizioni generali della bambina al momento del ricovero erano così scadute da rendere verosimile uno stato di inappetenza e scarsa alimentazione prolungato, al quale ben poteva aver contribuito l'avvenuta mutilazione (come evidenziato nella lettera di dimissioni ospedaliere).

Nel corso dell'esame l'imputato ha sostenuto una versione ancora diversa, affermando di avere trovato in Africa una situazione di assoluta normalità; di essere andato anche a far visita ai suoceri insieme a [redacted] e ai figli; di aver sempre mantenuto la vigilanza sui bambini dopo essersi ricongiunto con il nucleo familiare; di non essere stato informato di nulla mentre era in Burkina Faso (in ciò smentito dalla stessa [redacted] nelle dichiarazioni spontanee oltre che dal cugino); di essere venuto a conoscenza della mutilazione soltanto dopo il ricovero della bambina in Italia; di non essersi accorto di nulla mentre era nel Paese di origine in quanto non ha l'abitudine di lavare la figlia e non l'ha mai vista nuda; di aver saputo a posteriori che "i figli volevano rimanere con la nonna a giocare" e che "la moglie non poteva rifiutare" e si doveva allontanare per delle incombenze (si segnala nuovamente come risulti scarsamente verosimile che una bambina di nemmeno tre anni, nata e cresciuta

in Italia, accetti di staccarsi dalla mamma per rimanere a giocare con la nonna - mai conosciuta in precedenza - per uno o più giorni). Tali ultime affermazioni dell'imputato si saldano con quelle riportate nella relazione dei Servizi Sociali, ovvero che in quanto genitori "non potevano non portare i figli in Africa a conoscere i nonni", che lui "non ha mai visto una donna non mutilata ai genitali" e che "loro sono africani e noi italiani non possiamo appire o fare paragoni".

Le dichiarazioni rese da [redacted] in sede di esame risultano indebolite anche dal mancato rimprovero alla moglie per non avergli riferito subito quanto accaduto al suo arrivo in Burkina Faso e dalla descrizione di una bambina in ottime condizioni di salute fino a pochi giorni prima del rientro in Italia.

In definitiva le versioni degli imputati - per le numerose contraddizioni, reticenze e inverosimiglianze - non risultano idonee a smentire le dichiarazioni del cugino [redacted], da cui emerge - in estrema sintesi - che la mutilazione è avvenuta quando entrambi i genitori erano in Africa e mentre la bambina si trovava presso i nonni materni (verosimilmente insieme alla madre e al fratello); che [redacted] era contrario ed era consapevole delle insistenze dei nonni materni affinché la nipotina venisse sottoposta alla pratica dell'infibulazione; che la stessa [redacted] era dissenziente ed aveva subito analoga mutilazione.

Va a questo punto richiamata la nota giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità omissiva dei genitori correlata alla loro posizione di garanzia nei confronti dei figli minori: "il genitore esercente la potestà sui figli minori e, come tale, investito a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico-fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40 CP degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli allorché sussistano le seguenti condizioni: a) conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) possibilità oggettiva di impedire l'evento" (Cass. Pen., sez. III, 28.2.2017 n. 19603, applicabile a qualunque reato lesivo dell'integrità fisica o psichica ai danni di minori).

Nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste per poter configurare la responsabilità omissiva degli odierni imputati derivante dai loro doveri di tutela e sorveglianza nei confronti dei figli minori, in considerazione della oggettiva diffusione della pratica dell'infibulazione nella comunità di provenienza (tanto che lo stesso [redacted] ha riferito all'assistente sociale di non avere "mai visto una donna non mutilata ai genitali") e della comune conoscenza delle insistenze dei nonni materni e del fatto che la stessa [redacted] aveva subito analoga mutilazione.

Ciò comporta la concreta conoscenza o conoscibilità da parte degli odierni imputati del rischio del verificarsi dell'evento e, al tempo stesso, la riconoscibilità dell'azione doverosa su di loro incombente per impedire che la figlia venisse sottoposta a infibulazione, consistente nel non lasciarla sola con i nonni materni o altre persone e nel vigilare costantemente su di lei.

Detta azione doverosa era non solo riconoscibile ma anche concretamente attuabile, non potendo attribuirsi alle pressioni dei familiari una efficacia costrittiva tale da non consentire ai prevenuti la possibilità oggettiva di impedire l'evento.

Del tutto indifferente è la circostanza documentale che l'altra figlia minore della coppia (██████████) nata il 6.12.2019, dopo l'emersione dei fatti) sia fisicamente integra (v. certificato medico del Pediatra del 6.10.2023, prodotto dalla difesa).

Conclusivamente va affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, per il quale sussiste la condizione di procedibilità prevista dall'art. 583 *bis*, ultimo comma CP (v. richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia del 22.4.2022 presente in atti).

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si ritengono concedibili le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, in considerazione dell'incensuratezza, del forte condizionamento culturale (di cui dà atto la relazione dei Servizi Sociali) e delle generali capacità genitoriali degli imputati, positivamente descritte da ██████████.

Pena adeguata e proporzionata ai criteri previsti dall'art. 133 CP pare quella di anni 2 di reclusione ciascuno (p.b. anni 4 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti ad anni 3 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Segue la condanna alla pena accessoria prevista dall'art. 583 *bis*, comma 4, CP, della decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

In assenza di precedenti, trattandosi di condotta esaurita, può essere concesso ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e della pena accessoria.

Il termine per il deposito della motivazione viene fissato in giorni 90 per complessità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 533 e 535 CPP;

dichiara ██████████ e ██████████ responsabili del reato loro ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, applicata la diminuzione per il rito, li condanna alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 583 *bis*, co. 4, CP;

dichiara ██████████ e ██████████ decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.


Visto l'art. 163 CP;

concede a ██████████ e ██████████ il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e della pena accessoria.

Motivazione in giorni novanta.

Pordenone, 19.12.2023

Il Giudice est.



Il Presidente



TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il

18 MAR. 2024



Funzionario Giudiziario
dott.ssa Sandra Pasquali